



# CITTÀ DI RIVOLI

*Città di Rivoli*  
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300  
[comune.rivoli.to@legalmail.it](mailto:comune.rivoli.to@legalmail.it)  
P.IVA 00529840019

## ORDINANZA N. 48 / 2026

**OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO E DI CONSUMO DI BEVANDE AVENTI UN CONTENUTO ALCOLICO SUPERIORE AL 5% DEL VOLUME, IN CONTENITORI DI VETRO, LATTINE OVVERO IN CONTENITORI IDONEI ALL'OFFESA, DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL 72° CARNEVALE RIVOLESE NELL'AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE E VIE LIMITROFE IL GIORNO 15 FEBBRAIO 2026**

### IL SINDACO

**Premesso che** il giorno 15 Febbraio p.v. si svolgeranno i festeggiamenti in occasione del 72° Carnevale Rivolese nell'area di c.so Susa (nel tratto compreso tra via Nizza e c.so Francia) e c.so Francia (nel tratto compreso tra c.so Susa e via Tasso) relativamente alla sfilata dei carri, organizzato e gestito dall'Associazione di Promozione Turistica Pro Loco di Rivoli.

#### **Atteso che:**

- il Ministero dell'Interno, nella circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, indica “*la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo*”;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 26 aprile 2010, ha dichiarato – rigettando la censura di violazione dell'art. 41 della Costituzione – che “Questa Corte ha costantemente negato che sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorchè l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale”;
- ai sensi del proprio Statuto, il Comune di Rivoli opera per promuovere il progresso civile, culturale ed economico della comunità e per garantire la sicurezza dei cittadini, perseguendo tra le sue finalità la tutela della salute del cittadino.

#### **Richiamate inoltre:**

- la Circolare del Ministero – Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. U0011461 del 19/6/2017, avente ad oggetto “*Manifestazioni Pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di Safety*”
- la Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro del 18/7/2018 n. 11001/110 avente ad oggetto “*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*”.

**Considerato che:**

- data l'importanza della manifestazione si prevede una notevole affluenza di pubblico che sicuramente sarà indotto ad un consumo di bevande, per assicurare il più corretto svolgimento della manifestazione e prevenire ogni criticità legata a possibili comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, è necessario adottare adeguate misure preventive che limitino temporaneamente la vendita per asporto e consumo di bevande in contenitori di vetro, lattine ovvero in contenitori atti ad offendere, nell'area interessata dalla manifestazione e vie limitrofe.

**Rilevato che:**

- potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose la dispersione sul suolo di contenitori di vetro, soprattutto se frantumati, nell'area interessata dalla manifestazione e aree limitrofe, e il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;
- esistono ragioni di sicurezza allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità pubblica tali per cui si ritiene opportuno vietare la vendita anche per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o lattine o qualunque altro contenitore idoneo all'offesa della persona nell'area interessata alla manifestazione e vie limitrofe (da intendersi fino a un raggio di 500 metri dall'area indicata nel presente provvedimento) nel giorno 15 Febbraio c.a.;
- il suddetto divieto debba essere esteso a tutti gli esercizi pubblici, ai commercianti del settore alimentare sia in sede fissa che in forma itinerante, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, nell'area interessata alla manifestazione e vie limitrofe (da intendersi fino a un raggio di 500 metri dall'area indicata nel presente provvedimento).

**Ritenuto**, altresì, di aderire a quanto richiesto dalla Questura di Torino – Commissariato di P.S. di Rivoli per le motivazioni illustrate in premessa.

**Visti:**

- l'art. 7-bis comma 1-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
- il D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59;
- la L. R. 29 dicembre 2006, n. 38;
- il D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998
- le Circolari del Ministero dell'Interno;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981.

**ORDINA**

- che per i motivi esplicitati in premessa, nell'area interessata durante i festeggiamenti del 72° Carnevale Rivolese **del 15 Febbraio 2026** in:

- c.so Susa (nel tratto compreso tra via Nizza e c.so Francia)
- c.so Francia (nel tratto compreso tra c.so Susa e via Tasso)
- vie limitrofe all'area interessata dalla manifestazione, intendendosi per vie limitrofe quelle fino

ad un raggio di 500 metri partendo dall'area indicata nel presente provvedimento  
dalle ore 08:00 del 15/02/2026 alle ore 21:00 del 15/02/2026;

### IL DIVIETO DI

1. **vendere** per asporto bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 5% del volume e altre bevande in contenitori di vetro e/o lattine ovvero in contenitori atti ad offendere ;
2. **somministrare** bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 5% del volume e altre bevande, in contenitori di vetro e/o lattine ovvero in contenitori atti ad offendere;
3. **introdurre e consumare** bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 5% del volume e altre bevande in contenitori di vetro, e/o lattine ovvero in contenitori atti ad offendere anche già in proprio possesso;
4. **vendere** per asporto o cedere a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 5% del volume e altre bevande in contenitori di vetro e/o lattine ovvero in contenitori atti ad offendere, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità, anche se erogate da distributori automatici, i cui gestori dei distributori automatici dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione.
5. **abbandonare**, fuori dagli appositi contenitori, vetro e/o lattine e/o altri contenitori atti ad offendere.

### ORDINA ALTRESI'

il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Urbana relativamente:

- alla salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città nonché della qualità dell'ambiente urbano;
- al divieto dell'utilizzo di bombolette spray a schiuma, anche in occasioni di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche).

Inoltre, per le stesse motivazioni sottese al rispetto della sicurezza di cui sopra, si vieta l'utilizzo di:

- bombolette Stelle filanti spray;
- bombolette spray urticanti per autodifesa personale;
- trombe da stadio.

### AVVERTE CHE

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.  
Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P., al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/81 n. 689 e s.m.i..

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

### DISPONE

Che la presente sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e venga altresì trasmessa:

Al Prefetto di Torino

Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rivoli

Al Comando Compagnia Carabinieri di Rivoli

Al Comando della Polizia Locale

### **AVVERTE**

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, può essere proposto da chiunque vi abbia interesse ricorso gerarchico al Prefetto di Torino entro il termine di 30 giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Li, 03/02/2026

**IL SINDACO**  
**ERRIGO ALESSANDRO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)